



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

13016-20

Composta da

Mariastefania Di Tomassi	- Presidente -	Sent. n. sez. 273/20
Gaetano Di Giuro		UP - 6/3/2020
Alessandro Centonze		
Antonio Cairo		R.G.N. 30962/19
Carlo Renoldi	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Fakhri Marouane, nato in Marocco il 16/8/1993;
avverso la sentenza in data 13/2/2019 della Corte di appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale,
Simone Perelli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito, per l'imputato, l'avv. Maria Cozza, che ha concluso chiedendo
l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 13/2/2019, la Corte di appello di Roma confermò la sentenza del Tribunale di Cassino in data 10/7/2018, con la quale Marouane Fakhri era stato condannato alla pena di sette anni e sei mesi di reclusione in quanto riconosciuto colpevole, con le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata, dei reati di cui agli artt. 56, 575, 577, comma primo, n. 3, cod. pen. (capo A) e 61, n. 2, cod. pen. e 4, legge 18 aprile 1975, n. 110, (capo B), oltre al risarcimento del danno nei confronti della costituita parte civile.

1.1. Secondo quanto accertato nel corso del giudizio di merito, verso le 13.30 del 18/8/2017, in Isola Liri, Marouane Fakhri aveva aggredito Hassan El Bouhmi mentre costui si trovava sotto la propria abitazione, in procinto di tornare al lavoro dopo la pausa pranzo. Nel frangente, secondo il racconto della vittima, l'imputato l'aveva colpita alla testa con una mannaia, da tergo, mentre El Bouhmi stava per aprire la portiera della sua autovettura. Quindi, dopo la fuga della vittima, l'imputato l'aveva rincorsa, aggredendola - sotto l'obiettivo di una camera di sorveglianza che aveva ripreso la scena - con ripetuti colpi frontali all'altezza della testa, che avevano, altresì, cagionato lesioni alle braccia e alle mani, istintivamente utilizzate dal fuggitivo per proteggere la testa e il volto, verso i quali i fendenti erano diretti. In conseguenza dei colpi inferti, che avevano determinato plurime fratture del cranio, l'amputazione totale del naso e quasi totale del polso sinistro, la vittima era stata intubata sul posto dal personale del servizio sanitario del "118" e ricoverata, in ospedale, in "codice rosso".

Secondo i Giudici di merito, doveva ritenersi provata l'esistenza di una chiara volontà omicidiaria, ricavabile dal micidiale mezzo utilizzato, dalle zone corporee attinte dai colpi (la testa, il volto e il collo), reiteratamente inferti, dalla gravità delle ferite (con fratture pluriframmentarie al capo, distacco del naso e la quasi totale amputazione del polso sinistro, mentre la vittima cercava di proteggere la testa), dalle modalità dell'azione (avendo il filmato e le fotografie da esso estrapolate evidenziato che El Bouhmi era stato colpito alla testa anche quando già si trovava in terra, sanguinante). Pertanto, doveva ritenersi inverosimile la versione dell'imputato secondo cui egli aveva inteso soltanto procurare uno sfregio al volto di Hassan El Bouhmi, volendo vendicarsi per lo sfregio che, qualche tempo prima, il rivale gli aveva, a sua volta, procurato (circostanza, questa, confermata dal maresciallo dei Carabinieri Raffaele Nardella, secondo cui Fakhri, circa un anno prima, si era recato nella caserma di Isola Liri per denunciare un'aggressione patita dalla vittima, senza però formalizzare le accuse).

Parimenti configurabile era stata ritenuta la circostanza aggravante della premeditazione, di cui dovevano ritenersi sussistenti sia il requisito di natura cronologica, relativo alla esistenza di un apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso; sia quello di natura ideologica, consistente nella sussistenza di una ferma risoluzione criminosa, perdurante, senza soluzione di continuità, nell'animo dell'agente fino alla commissione del crimine. Ciò in quanto tra il primo litigio, avvenuto fra l'imputato e la persona offesa nell'estate del 2016, e i fatti per cui è processo, verificatisi in data 18/8/2017, era intercorso un apprezzabile lasso di tempo,

durante il quale Fakhri, per vendicarsi dell'aggressione subita, aveva mantenuto ferma la risoluzione criminosa sino alla commissione del crimine. E il fatto che l'imputato fosse uscito di casa portando con sé una mannaia proprio al fine di colpire la persona offesa in un vicolo, in un orario (le ore 14,00 di un giorno di agosto) in cui era difficile che qualcuno transitasse, rendeva configurabile finanche il requisito della c.d. macchinazione, richiesto dalla giurisprudenza minoritaria e consistente nella puntuale predisposizione dei mezzi e delle modalità per la realizzazione del reato.

Quanto, poi, al bilanciamento tra l'aggravante in questione e le circostanze attenuanti generiche, la Corte ritenne di non accogliere la richiesta di prevalenza di queste ultime formulata in ragione dell'incensuratezza dell'imputato e del buon comportamento processuale, tenuto conto della oggettiva gravità dei fatti, per le riferite modalità esecutive e per i danni permanenti arrecati alla persona offesa e, soprattutto, in quanto Fakhri aveva covato, per lungo tempo, i suoi propositi di vendetta.

2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Fakhri, per mezzo del difensore di fiducia, avv. Maria Cozza, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 111, comma sesto, Cost., 192, comma 1, 187, commi 1 e 2, 125, 597 cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 56, 575, 577, comma primo, 62, n. 2, 133 cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato contestato.

In particolare, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., che l'idoneità in concreto della condotta posta in essere dall'imputato e la volontà omicida del medesimo siano stati dimostrati alla stregua della mera dichiarazione resa dalla parte offesa, Hassan El Bouhmi, ritenuta "veritiera" senza adeguato approfondimento e, soprattutto, senza adeguatamente vagliare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità intrinseca del suo racconto, tanto più che la persona offesa si era costituita parte civile nel procedimento ed essa sarebbe, perciò, portatrice di richieste risarcitorie. Secondo la Difesa, la parte offesa non sarebbe, invece, "credibile", avendo essa riferito che si stava accingendo a portare un piatto di *cous cous* ai colleghi sul posto di lavoro e di essere stato aggredito alle spalle; mentre il piatto rinvenuto sarebbe stato quello utilizzato, per il pranzo, dallo stesso El Bouhmi, che lo aveva interrotto proprio per minacciare l'imputato di un male ingiusto. Né sarebbe vero che la vittima avrebbe ricevuto il primo colpo inferto

dall'imputato mentre stava entrando in auto, né che nei pressi della sua autovettura stata rinvenuta sostanza ematica, secondo quanto emergerebbe dai fotogrammi delle telecamere acquisite al fascicolo.

Sotto altro profilo, si opina che il reato avrebbe dovuto essere derubricato in lesioni gravissime, in quanto El Bouhmi non era mai stato in pericolo di vita, non aveva subito l'amputazione del braccio, quanto quella del dito mignolo, così come riferito dalla parte offesa in dibattimento. Inoltre, sarebbe mancato, nella specie, l'*animus necandi*, posto che l'imputato non sarebbe mai stato «animato da volontà di uccidere», essendo il suo comportamento diretto a difendersi da un male ingiusto altrui, dal quale era stato nuovamente minacciato ad opera di un soggetto che già lo aveva ferito, sfregiandolo al volto, sicché egli aveva agito solo per difendersi, sapendo che Hassan El Bouhmi teneva sempre con sé il coltello.

Quand'anche si ritenesse che l'imputato non aveva inteso difendersi, ma soltanto vendicarsi dello sfregio procuratogli da El Bouhmi, ciò dimostrerebbe, da un lato, che Fakhri aveva reagito a una provocazione, agendo in uno stato d'ira scatenata dalla condotta dello stesso El Bouhmi; e, dall'altro, che non vi era stata premeditazione, essendo il proposito criminoso insorto in maniera estemporanea, in reazione al «fatto ingiusto altrui».

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente, osserva il Collegio che l'Ufficio di coordinamento dell'Organismo congressuale forense (di seguito OCF) ha formalmente deliberato l'astensione per le udienze dal 6 al 20/3/2020 in base alla legittimazione conferita a tale organo dall'art. 6, comma 2, lett. c) dello Statuto del Congresso nazionale forense; che il regolamento interno dell'OCF come approvato nella seduta del 23/11/2018, prevede, all'art. 7, comma 5, che l'Ufficio di coordinamento può indire, con propria deliberazione, la astensione dalle udienze anche in difetto della previa proclamazione dello stato di agitazione «in relazione a ipotesi di pericolo per le libertà civili e per l'assetto delle istituzioni democratiche e della giurisdizione», dando puntuale motivazione delle ragioni di grave e imprescindibile urgenza; che la delibera di astensione fa, comunque, salve le attività indispensabili di cui agli artt. 4, 5 e 6 del Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati; che la facoltà, prevista dal ricordato art. 4, di astensione per i procedimenti con detenuti è stata, comunque, incisa dalla sentenza della Corte costituzionale n. 180 del 2018; che per quanto riguarda la posizione della parte civile è principio consolidato (Sez. U, n. 15232 del 30/10/2014, dep. 2015, Tibo,



Rv. 263022) che la dichiarazione di astensione del difensore della parte civile non dà diritto al rinvio della trattazione del procedimento qualora il difensore dell'imputato o dell'indagato non abbia manifestato analoga dichiarazione di astensione. Tanto premesso, impregiudicato ogni apprezzamento in ordine alla legittimità della richiamata delibera di astensione e in attesa della valutazione della Commissione di garanzia contestualmente investita dall'UCOGF, ritiene il Collegio che la dichiarazione di astensione per il ricorso in esame proposta dal Difensore della parte civile, non possa trovare accoglimento in ragione dei principi affermati dalla richiamata sentenza delle Sez. U, n. 15232 del 2015; sicché la richiesta di differimento deve essere respinta.

2. Nel merito, il ricorso è inammissibile.

3. Sotto un primo profilo, le deduzioni difensive attengono al vaglio di attendibilità della persona offesa, che secondo quanto argomentato in sede di ricorso sarebbe stato svolto in maniera apodittica e scarsamente penetrante.

3.1. In proposito, giova premettere, quanto ai criteri per la valutazione delle dichiarazioni accusatorie della persona offesa, come, per ormai consolidato indirizzo interpretativo, il relativo procedimento debba realizzarsi secondo una precisa scansione logica: dall'analisi della capacità a testimoniare, che va intesa come l'abilità soggettiva a recepire le informazioni, ricordarle, raccordarle e riferirle in modo coerente e compiuto (che deve, ovviamente, presumersi, salvo che ricorrano specifiche situazioni che possano porla in dubbio: dall'età del dichiarante, alle sue particolari condizioni psichiche), alla disamina della credibilità soggettiva (onde verificare che il narrato non sia inquinato da situazioni, attinenti alla sfera personale del dichiarante, in grado di alterarne, finanche in maniera inconsapevole, la genuinità); dal vaglio della attendibilità intrinseca (intesa come capacità del racconto di offrire una rappresentazione coerente e logicamente congrua degli eventi evocati) a quello degli eventuali riscontri esterni, peraltro, ritenuti non necessari dalla consolidata giurisprudenza di legittimità. Infatti, secondo le Sezioni Unite di questa Corte, le dichiarazioni della persona offesa - cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. - possono da sole, senza la necessità di riscontri estrinseci, essere poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, le quali, specie nei casi in cui la persona offesa sia anche costituita quale parte civile, devono essere valutate in maniera più penetrante e rigorosa rispetto al vaglio cui vengono sottoposte le dichiarazioni



di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/7/2012, Bell'Arte, Rv. 253214; e, nella giurisprudenza successiva, Sez. 5, n. 21135 del 26/3/2019, S., Rv. 275312; Sez. 2, n. 43278 del 24/9/2015, Manzini, Rv. 265104; Sez. 5, n. 1666 del 8/7/2014, dep. 2015, Pirajno, Rv. 261730).

3.2. Tanto osservato, rileva il Collegio che lo scrutinio operato dalle due sentenze di merito è stato particolarmente scrupoloso in relazione ai diversi profili sopra indicati. E al di là del fatto che le osservazioni critiche svolte dalla Difesa in ordine a supposte incoerenze in cui sarebbe incorsa la persona offesa sono state articolate in maniera non autosufficiente e in ogni caso attengono a profili del tutto periferici della dinamica criminosa (come il fatto che El Bouhmi non si stesse accingendo a portare un piatto di *cous cous* ai colleghi sul posto di lavoro), deve soprattutto evidenziarsi la circostanza, che assume un rilievo assorbente, che il racconto di Hassan El Bouhmi è stato pienamente confermato dalle immagini tratte dalla videocamera presente sul luogo dell'aggressione. Tale circostanza, peraltro, è stata sostanzialmente pretermessa dalle considerazioni critiche sviluppate in sede di ricorso, il quale, conseguentemente, si connota come aspecifico sul punto, se si eccettua un rapido riferimento al loro contenuto per ciò che concerne il profilo, anch'esso del tutto secondario, relativo al fatto che il primo colpo non sarebbe stato inferto alla vittima mentre stava entrando in auto o che nei pressi della sua autovettura stata rinvenuta sostanza ematica.

Ne consegue, pertanto, l'inammissibilità delle censure sviluppate dalla Difesa in relazione al primo dei profili indicati.

4. Venendo, quindi, alle doglianze espresse in relazione alla configurabilità del tentativo di omicidio, la sentenza di secondo grado motiva puntualmente in relazione sia dell'idoneità degli atti (da intendersi come capacità della condotta dell'agente di portare a consumazione il delitto, da valutarsi riportando la sequenza criminosa al momento del suo estrinsecarsi e verificando se fosse probabile, in tale frangente, la consumazione, assumendo quale base del giudizio il complesso delle circostanze conosciute o conoscibili dall'agente in quella fase dell'*iter criminis*), sia della direzione non equivoca degli atti (che ricorre in presenza di quegli atti che, pur classificabili come preparatori, facciano, comunque, fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto verrà effettivamente commesso, salvo che si verifichino eventi non prevedibili, indipendenti dalla volontà dello stesso agente, che ne impediscano la realizzazione), sia all'*animus necandi*

(emergente dal micidiale mezzo utilizzato, dalle zone corporee attinte dai colpi, dalla ripetizione di essi, finanche quando la vittima si trovava in terra, dalla gravità delle ferite inferte). Ne consegue che le censure con cui il ricorso lamenta la ritenuta non configurabilità delle lesioni personali aggravate devono ritenersi del tutto aspecifiche e, in ogni caso, manifestamente infondate alla luce di quanto appena osservato.

5. Quanto, poi, alle doglianze relative alla configurabilità della provocazione, esse costituiscono un motivo "nuovo", come tale inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Infatti, esse non avevano costituito oggetto di uno specifico motivo di appello, secondo quanto si ricava sia dalla sentenza di secondo grado, che non ne ha fatto alcuna menzione, sia dallo stesso tenore del ricorso, che non ha fatto alcun rinvio a precedenti osservazioni critiche svolte nella prima impugnazione e rimaste prive di risposta da parte della Corte di appello.

In ogni caso, deve osservarsi che i fatti che avrebbero determinato la esplosione dello stato d'ira da parte dell'imputato, accumulatosi nel tempo, non sono stati dimostrati, atteso che la versione della nuova minaccia, compiuta da El Bouhmi in prossimità della fontana, costituisce una prospettazione difensiva puramente labiale, rimasta priva di qualunque riscontro.

Quanto, poi, alle circostanze di fatto poste alla base del ragionamento delle sentenze di merito in relazione alla configurabilità della premeditazione, e segnatamente in ordine all'esistenza di un proposito di vendetta a lungo covato, esse non possono ritenersi ragionevolmente messe in dubbio, corrispondendo, in parte, alle ammissioni dello stesso imputato, che ha posto in stretta relazione l'aggressione compiuta con lo sfregio recatogli dalla persona offesa, sia pure inserendovi gli indimostrati nuovi accadimenti che avrebbero, per così dire, attualizzato la provocazione, scatenando il suo stato d'ira. Ne consegue, pertanto, che la motivazione offerta in relazione all'aggravante in questione si palesa come del tutto congrua e logica, essendo stata aggredita sulla base di censure meramente fattuali e in ogni caso rimaste non provate. Donde l'inammissibilità anche di quest'ultimo profilo di doglianza.

6. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.,



l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.


PER QUESTI MOTIVI

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 6/3/2020

Il Consigliere estensore

Carlo Renoldi



Il Presidente

Mariastefania Di Tomassi

